



Iscrizione per l'affiliazione

No di affiliazione _____

da

(di seguito denominata "persona assicurata")

alla

Fondazione istituto collettore LPP

(di seguito denominata "Fondazione")



Art. 1 Scopo

La persona assicurata aderisce volontariamente alla Fondazione allo scopo di attuare la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 2 Estensione della previdenza

- Prestazioni e contributi
- ¹ Tipo ed estensione delle prestazioni assicurate e dei contributi sono descritti nel regolamento di previdenza della Fondazione in vigore di volta in volta ed emanato dal Consiglio di Fondazione. Il regolamento di previdenza in vigore di volta in volta è costituito dalle disposizioni generali e dal piano di previdenza con il relativo annesso ed è parte integrante della presente iscrizione.
- Garanzia della LPP
- ² Il regolamento di previdenza garantisce in ogni caso le prestazioni minime che devono essere assicurate conformemente alla Legge federale sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).

Art. 3 Obblighi della persona assicurata

- Obbligo di notifica
- ¹ La persona assicurata si impegna a mettere a disposizione, entro le scadenze previste, tutti i dati e documenti necessari per la determinazione delle prestazioni previdenziali e dei contributi.
- modifiche relative a salario, nome e altro
- ² Le modifiche di salario, dello stato civile e altre modifiche che incidono sul rapporto di previdenza devono essere comunicate tempestivamente alla Fondazione. Inoltre devono essere presentate entro i termini previsti le conferme annuali del salario al 1° gennaio.
- Incapacità lavorativa
- ³ I casi di incapacità lavorativa devono essere comunicati immediatamente alla scadenza del periodo di attesa per consentire l'esonero dal pagamento dei contributi.
- Conseguenze della violazione dell'obbligo di notifica
- ⁴ La persona assicurata si assume i costi e le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di notifica. Si impegna altresì a versare i contributi richiesti dalla Fondazione nei tempi previsti.
- Contributi
- ⁵ I contributi conformi al regolamento di previdenza rispettivamente valido le vengono fatturati ogni trimestre posticipatamente. Essi sono quindi esigibili il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Il pagamento deve pervenire alla Fondazione entro 30 giorni dalla scadenza del rispettivo termine. In caso di pagamento ritardato la Fondazione può applicare degli interessi sui contributi dovuti. I contributi esigibili sono oggetto di sollecito.
- Conseguenze del mancato pagamento dei contributi
- ⁶ Se la persona assicurata non rispetta il sollecito, la Fondazione disdice l'affiliazione con effetto immediato. Essa esige inoltre i contributi dovuti compresi interessi e spese. Gli interessi vengono calcolati in base ai tassi d'interesse di mora fissati dal Consiglio di fondazione, a decorrere dalla data di esigibilità dei contributi. Il sollecito e la procedura di esecuzione sono soggetti a spese. Le fatture dei contributi e i solleciti inviati dalla Fondazione si intendono approvati dalla persona assicurata, salvo se quest'ultima presenta un'obiezione motivata entro 20 giorni dal ricevimento del documento in questione.
- Regolamento sui costi
- ⁷ I costi legati all'onere amministrativo straordinario sono a carico della persona assicurata. Detti costi sono specificati nel regolamento costi per la copertura degli oneri amministrativi straordinari, in vigore di volta in volta ed emanato dal Consiglio di fondazione, che costituisce parte integrante della presente affiliazione.
- Modifica dei contributi o del regolamento sui costi
- ⁸ Qualsiasi modifica dei contributi o del regolamento costi per la copertura degli oneri amministrativi straordinari viene comunicato alla persona assicurata prima della sua entrata in vigore.



Art. 4 Obblighi della Fondazione

- Attuazione della previdenza 1 La Fondazione si impegna ad attuare la previdenza professionale per la persona assicurata in base alle disposizioni legali e regolamentari.
- Fondo di garanzia 2 Essa si occupa di tutte le transazioni con il Fondo di garanzia.
- Regolamento di previdenza 3 Inoltre mette a disposizione della persona assicurata il regolamento di previdenza. Nel regolamento di previdenza sono specificati i diritti e i doveri degli aventi diritto.

Art. 5 Inizio e fine

- Inizio 1 L'affiliazione ha effetto dal _____._____._____, a condizione che la Fondazione confermi la copertura previdenziale
- Fine 2 La presente affiliazione può essere risolta da entrambe le parti rispettando un termine di preavviso di un mese. È fatta salva la disdetta immediata dell'adesione da parte della Fondazione se la persona assicurata paga in ritardo i contributi.
- Liquidazione parziale 3 Le disposizioni del regolamento valido al momento della disdetta di questa affiliazione alla liquidazione parziale sono fatte salve.

Art. 6 Foro competente e diritto applicabile

- Foro competente 1 Il foro competente è stabilito in base all'articolo 73 LPP.
- Diritto applicabile 2 Il diritto applicabile è il diritto svizzero.

Luogo

Data

Firma della persona assicurata



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Confidenziale

Fondazione istituto collettore LPP
Previdenza LPP
Elias-Canetti-Strasse 2
Casella postale
8050 Zurigo

Confidenziale

Fondazione istituto collettore LPP
Previdenza LPP
Elias-Canetti-Strasse 2
Casella postale
8050 Zurigo

Vi preghiamo di allegare la presente copertina alla documentazione che ci rispedisce. Grazie!

Per la restituzione dei vostri documenti non utilizzate graffette, punti metallici o nastro adesivo.





Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento sui costi

Regolamento sui contributi speciali
alle spese amministrative nel settore
della Previdenza LPP

Approvato il

08.05.2020

Valido dal

01.01.2022

Art. 1 Premessa

¹ Il Consiglio di fondazione della «Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore secondo l'art. 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP)» [di seguito: Fondazione] emana il presente regolamento sulla base della LPP, dell'atto di fondazione e dell'ordinanza del 28.08.1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434).

² Nel presente regolamento sono stabiliti i contributi speciali alle spese amministrative che sono riscossi in caso di oneri straordinari nel settore di attività Previdenza LPP.

Art. 2 Ammontare dei contributi speciali alle spese amministrative

¹ Nell'ambito dell'attuazione generale della previdenza, sono riscossi i seguenti contributi:

| | | |
|---|-----|-----|
| a. Sollecito lista salari | CHF | 100 |
| b. Invio supplementare di documenti a causa di indirizzi non validi | CHF | 100 |
| c. Entrate comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata e anno civile nel quale sussiste un obbligo di contribuzione | CHF | 100 |
| d. Uscite comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata | CHF | 100 |
| e. Modifiche di salari comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata | CHF | 100 |
| f. Risoluzione di un contratto di affiliazione senza persone assicurate | CHF | 100 |
| g. Risoluzione di un contratto di affiliazione con persone assicurate: | | |
| – a titolo forfettario | CHF | 500 |
| – in aggiunta per persona assicurata (persone assicurate attive e persone beneficiarie di rendite) | CHF | 100 |

² In caso di affiliazione d'ufficio sono riscossi i seguenti contributi:

| | | |
|--|-----|-----|
| a. Decisione dell'affiliazione d'ufficio (art. 60 cpv. 2 lett. a e d LPP): | | |
| – a titolo forfettario | CHF | 450 |
| – in aggiunta per persona assicurata | CHF | 50 |
| b. Esecuzione dell'affiliazione d'ufficio a seguito del controllo di prima affiliazione o riaffiliazione | CHF | 575 |
| c. Decisione di nuova valutazione | CHF | 450 |
| d. Esecuzione di un caso di prestazione per mancanza di previdenza (art. 12 cpv. 2 LPP) | CHF | 750 |

³ In caso di incasso sono riscossi i seguenti contributi:

| | | |
|--|-----|-----|
| a. Sollecito per raccomandata | CHF | 60 |
| b. Procedura di esecuzione | CHF | 150 |
| c. Insinuazione del credito | CHF | 150 |
| d. Domanda di continuazione dell'esecuzione | CHF | 150 |
| e. Rigetto dell'opposizione | CHF | 600 |
| f. Domanda di fallimento | CHF | 150 |
| g. Procedura di insolvenza presso il Fondo di garanzia | CHF | 500 |

| | | |
|---|-----|-----|
| h. Richiesta di realizzazione | CHF | 100 |
| i. Allestimento di un piano d'ammortamento | | |
| – a titolo forfettario | CHF | 50 |
| – in aggiunta per rata | CHF | 10 |
| ⁴ Tutte le altre spese speciali sono fatturate in base all'onere effettivo e alle seguenti tariffe orarie: | | |
| a. Tariffa oraria per specialisti | CHF | 250 |
| b. Tariffa oraria per le collaboratrici e i collaboratori membri dei quadri | CHF | 150 |
| c. Tariffa oraria per le collaboratrici e i collaboratori del servizio clienti | CHF | 100 |

Art. 3 Emanazione e applicazione del presente regolamento

¹ Il presente regolamento è stato approvato l'08.05.2020 dal Consiglio di fondazione ed entra in vigore il 01.01.2021.

² Viene reso noto ai datori di lavoro affiliati, alle persone assicurate e all'autorità di vigilanza.

³ Sostituisce il precedente regolamento sui costi vigente dal 01.01.2018.

⁴ È redatto in tedesco e può essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra il testo in tedesco e una traduzione, è determinante il testo in tedesco.

⁵ Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento.

⁶ In merito a tutti i casi non esplicitamente previsti nel presente regolamento decide il Consiglio di fondazione in base ai principi e allo spirito dell'atto di fondazione e tenendo conto delle disposizioni legali vigenti.

Nota: con decisione del 20.09.2021, il Consiglio di fondazione ha dato la competenza alla Direzione di adattare le direttive e i regolamenti che non sono ancora redatti con linguaggio inclusivo e che non sono stati sottoposti al Consiglio di fondazione in un altro contesto, senza necessità di sottoporli al Consiglio di fondazione. Con decisione del 30.11.2021 la Direzione ha adattato il presente regolamento, con effetto dal 01.01.2022.